

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 13668/62/11/2019 del 17 giugno 2019

Pos. n. 2

Dipartimento regionale Protezione Civile

(Rif. Nota 14 maggio 2019, n. 28502)

e.p.c.

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale Tecnico – Servizio 4

R.U.P. Ing. Giuseppe Formica
c/o U.T.C. Comune di Lentini

Oggetto: *Legge 433/91 art. 1 comma 2 lettera d) – Comune di lentini (SR) – Lavori di Consolidamento dei costoni rocciosi del colle Tirone e dei relativi aggrottamenti sui versanti prospicienti i quartieri Roggio e S. Paolo – Commissione di Collaudo opere.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che, con proprio con D.D.G. 30 novembre 2004, n. 1442, è stato finanziato il progetto dei lavori in oggetto illustrato, ricompreso nel piano degli interventi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nominando soggetto attuatore il Sindaco del comune di Lentini.

Con nota 26 maggio 2006, n. 24692, ai sensi dell'art. 28, legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella formulazione recepita dalla Regione Siciliana con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e s.m.e i., è stato affidato l'incarico di componente della Commissione di collaudo tecnico

amministrativo ad un avvocato, nominandolo altresì presidente della medesima commissione.

Il Dipartimento regionale Tecnico, Servizio 4°, nell'espletamento delle proprie attività di vigilanza, con nota 9 marzo 2017, n. 54747, ha invitato codesta Amministrazione a verificare la legittimità dell'incarico del Presidente della Commissione di collaudo, nella qualità di avvocato, rilevando che - ai sensi del richiamato art. 28, legge 109/94, e degli articoli 188 e 206 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della legge n. 109/94), nonché dell'art. 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) - *“il requisito di norma abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo è costituito dalle lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente ad un solo componente (...) le lauree in geologia, scienza agraria e forestale, in uno all'abilitazione (...) nonché all'iscrizione per almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale”*.

Il richiedente Dipartimento, in relazione al superiore rilievo, precisa come l'incarico sia stato conferito ai sensi della legge regionale n. 7/2002, che all'art. 28, riporta che: *“per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa IVA, si procede alla nomina di commissioni di collaudo composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa IVA, il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.”*

Sulla base di tale disposizione, pertanto, a parere di codesto Dipartimento, era prevista la possibilità di conferire incarico a professionalità diversa da quella tecnica, ritenendo all'uopo ininfluenza, *ratione temporis*, il disposto di cui all'art. 216 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e sottolineando, al contempo, come l'incarico sia stato comunque portato a termine, potendosi configurare un'ipotesi di indebito arricchimento nei confronti del professionista.

In relazione alla esposta problematica viene chiesto l'avviso di questo Ufficio.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. Al fine di approfondire la tematica illustrata appare necessario, in primo luogo, definire l'assetto giuridico – normativo di riferimento.

Dalla documentazione allegata alla presente richiesta di parere si evince che le varie fasi dell'intervento, dalla progettazione al finanziamento, sono state regolate dalla legge regionale n. 7/2002, con la quale è stata recepita, con modifiche ed integrazioni, la legge n. 109/94 ed è stato disposto che si applica nel territorio della Regione, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina dalla stessa dettata, il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999¹.

¹ **Art. 1 legge regionale n. 7/2002:** "La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, di seguito indicata "legge n. 109 del 1994", si applica nel territorio della Regione, ad eccezione del comma 16-bis dell'articolo 4; dell'articolo 5; dell'articolo 6; del comma 15 dell'articolo 7; dell'articolo 15; dell'articolo 23, del comma 2 dell'articolo 27; del comma 3 dell'articolo 34 dell'articolo 38, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.. Si applicano altresì nel territorio della Regione nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"
b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
c) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
d) il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 "Regolamento concernente la individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici" come modificato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;
e) il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398 "Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni". Nei casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di cui al comma 2 fanno riferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente normativa regionale; quando fanno riferimento al "Bollettino ufficiale della Regione" deve intendersi "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali; quando fanno riferimento alla parola "ecu" la stessa deve intendersi "euro" equivalente in "euro di diritti speciali di prelievo", secondo il rapporto di cambio corrente. I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge n. 109 del 1994 e nei regolamenti di attuazione della stessa, non si applicano nell'ambito della Regione ad eccezione di quelli relativi alla licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione. Si applicano, altresì, nell'ambito della Regione i riferimenti alla licitazione privata contenuti nelle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge recante "Disciplina degli appalti di

Nella fattispecie, l'art. 22, della richiamata legge regionale, con il quale è stato recepito il contenuto dell'art. 28² della legge n. 109/94 (Collaudi e Vigilanza), dispone che: “ (...) *Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno 10 anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione (...) Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A., si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica”.*

Secondo il disposto dell'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999: “ (...) *Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale (...)*”.

Merita, infine rilevare che, ai sensi dell'art. 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 163/2006) “(...) *le disposizioni della parte II (...) titolo X (collaudo dei lavori) non si applicano*

fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi”. Le eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui al comma 2, successive all'approvazione della presente legge, sempreché coerenti con la legislazione regionale in vigore, sono adottate nella Regione con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto, per ciò che concerne il regolamento di cui al comma 2, lettera d), con l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere vincolante della Commissione legislativa competente in materia di lavori pubblici dell'Assemblea regionale siciliana, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di regolamento”.

² **Art. 28, legge n. 109/94:** “ (...) *Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare (...)*”.

all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (...)".

Ciò posto, la lettura coordinata delle disposizioni normative richiamate porta a concludere che i requisiti di professionalità tecnica sanciti dal citato art.188, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, devono ritenersi applicabili nella misura in cui risultano compatibili con la citata disciplina regionale sui lavori pubblici.

Conseguentemente, il possesso dei prescritti "titoli" abilitanti allo svolgimento dell'incarico di collaudo dovrebbe essere riferibile solo a due dei componenti la Commissione di collaudo, per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A, in ossequio alla disposizione di cui al richiamato art. 22 della legge regionale n. 7/2002, che nel recepire il citato art. 28, legge n. 109/94, ha, appunto, circoscritto il possesso della "professionalità tecnica" solo a due dei tre componenti la stessa Commissione.

Deve rilevarsi, infine, come rimanga, in ogni caso, in capo all'Amministrazione aggiudicatrice, l'onere di procedere al controllo degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, su tutti i componenti le commissioni di collaudo (anzianità di servizio / iscrizione albo professionale).

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico